

**REGOLAMENTO FONDO TERRITORIALE PER LA QUALIFICAZIONE DEL SETTORE –
FORMAZIONE E INCREMENTO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI DEI LAVORATORI**

ART. 1) COSTITUZIONE

In attuazione e in applicazione di quanto previsto dall'Allegato 2, "Protocollo formazione e sicurezza", del Ccnl Ance-Coop-OO.SS. del 3 marzo 2022 e dall'Allegato IX Protocollo Formazione e sicurezza sul lavoro del ccnl delle Associazioni artigiane e sindacati del 4 maggio 2022, è istituito, al livello territoriale, presso la Cassa edile/Edilcassa locale, il "Fondo territoriale per la qualificazione del settore – Formazione e incremento delle competenze professionali dei lavoratori", di seguito denominato Fondo, alimentato da un'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro pari allo 0,20% della retribuzione imponibile, ai sensi di quanto sottoscritto nei predetti contratti collettivi nazionali fra le rispettive parti datoriali e le OO.SS.

Il fondo entra in vigore il 1° ottobre 2023, con erogazione delle relative prestazioni a decorrere dal 1° gennaio 2024.

ART. 2) CARATTERISTICHE DELLE PRESTAZIONI

1. Le risorse del Fondo sono destinate al finanziamento delle seguenti prestazioni a favore dei datori di lavoro, secondo la relativa ripartizione percentuale:

a) incentivo riconosciuto sotto forma di compensazione sui contributi dovuti alla Cassa Edile/Edilcassa competente presso cui è iscritto l'operaio e previo svolgimento, attraverso gli Enti bilaterali del settore, da parte del lavoratore, di un corso di formazione professionalizzante incluso nel catalogo formativo nazionale (CFN), non derivante da obblighi normativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'importo dell'incentivo è determinato sulla base della durata del corso di formazione professionalizzante, come di seguito indicato:

- corso di durata fino a 8 ore: euro 150;
- corso di durata compresa tra 9 ore e 40 ore: euro 350;
- corso di durata superiore a 40 ore: euro 500.

A tale incentivo è destinato il 60% delle risorse del Fondo.

b) incentivo riconosciuto, sotto forma di compensazione sui contributi dovuti alla Cassa Edile/Edilcassa competente, nel caso in cui l'impresa denunci nel sistema delle Casse Edili/Edilcasse operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore ad un terzo del totale degli operai in organico, con arrotondamento all'unità superiore in presenza di decimale pari o superiore a 5. La Cassa Edile/Edilcassa competente è quella presso cui risulta iscritto il maggior numero di operai dipendenti del datore di lavoro, indipendentemente dal livello di inquadramento. A parità di numero

M. Formisano

di operai iscritti, la Cassa Edile/Edilcassa competente è quella presso cui risulta iscritto il maggior numero di operai di 1° livello.

Le imprese fino a tre operai dipendenti potranno aver riconosciuto l'incentivo in presenza di un solo operaio inquadrato al primo livello, fermo restando che le imprese con 1 solo operaio in organico potranno vedersi riconosciuto l'incentivo solo qualora l'operaio medesimo non sia inquadrato al 1° livello.

Laddove previsto nel Ccnl, la contrattazione territoriale di 2° livello potrà prevedere meccanismi premiali migliorativi.

L'importo dell'incentivo, riconosciuto, una volta l'anno (per anno edile), a ciascun datore di lavoro in possesso dei requisiti richiesti, secondo i criteri e le modalità di cui al successivo art. 3, sarà determinato come segue:

- € 40 per ogni operaio di 2° livello in organico;
- € 45 per ogni operaio di 3° livello in organico;
- € 50 per ogni operaio di 4° livello in organico.

A tale incentivo è destinato il 30% delle risorse del Fondo.

- c) un "buono formazione" pari ad euro 100 per ciascun operaio, riconosciuto dalla Cassa Edile/Edilcassa competente presso cui è iscritto l'operaio medesimo, da utilizzare per lo svolgimento di corsi di formazione professionalizzante non obbligatori inclusi nel catalogo formativo nazionale (CFN), esclusivamente nei seguenti casi:

- qualora il corso di formazione professionalizzante scelto dall'impresa non fosse erogato, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta dell'impresa medesima, dalla Scuola Edile/Ente unificato del territorio presso la cui Cassa Edile/Edilcassa è iscritto l'operaio, bensì da altra Scuola Edile/Ente unificato della medesima Regione o comunque di un territorio limitrofo;
- qualora il corso di formazione professionalizzante scelto dall'impresa, erogato dalla Scuola Edile/Ente unificato del territorio presso la cui Cassa Edile/Edilcassa è iscritto l'operaio, rientrasse tra quelli a pagamento previsti eventualmente dal CFN.

Il "buono formazione" deve essere utilizzato entro 60 giorni dal riconoscimento dello stesso da parte della Cassa Edile/Edilcassa cui è iscritto l'operaio. Resta fermo l'obbligo del datore di lavoro di presentare alla Cassa Edile/Edilcassa l'attestato formativo entro 30 giorni dalla fine del corso.

A tale prestazione è destinato il 10% delle risorse del Fondo.

- d) Nel caso il Mastro formatore Artigiano partecipi alla formazione pratica dei propri dipendenti, nei termini e nelle modalità previste dal CCNL Artigianato richiamato in premessa, sarà riconosciuta una premialità pari alla riduzione del 50% sul contributo al Fondo, dovuto per l'operaio formato per cui spetta l'incentivo di cui alla lett. a), per 18 mesi.

2. Ciascuna delle suddette prestazioni sarà riconosciuta nel limite delle risorse a tal fine a disposizione del Fondo, come individuate dalle percentuali sopra richiamate.

Le risorse destinate a ciascuna delle prestazioni richiamate alle lettere a), c) e d) del punto 1, eventualmente non utilizzate al termine di ciascun anno Cassa Edile/Edilcassa, dovranno essere impiegate, nella misura del

50%, per l'automatico ulteriore finanziamento della prestazione di cui alla lettera b) del medesimo punto 1 e, per il restante 50%, secondo quanto stabilito, nel rispetto delle finalità proprie del Fondo, con la contrattazione territoriale di secondo livello o con accordi sindacali al livello territoriale.

Fermo restando quanto sopra, la contrattazione territoriale di 2° livello o accordi sindacali a livello territoriale potranno prevedere la destinazione delle risorse eventualmente non utilizzate ad incremento degli importi previsti rispettivamente dalle prestazioni di cui alle medesime lettere a), b), c) e d).

ART. 3) REQUISITI E CRITERI PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI

1. L'incentivo di cui alla lett. a) del punto 1 dell'art. 2 (nonché quello di cui alla lett. d del medesimo punto 1, laddove spettante) sarà riconosciuto per i corsi di formazione professionalizzante svolti a decorrere dal 1° gennaio 2024 per gli operai con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno, anche a tempo determinato (nel rispetto dei relativi limiti quantitativi previsti dai ccnl).

L'incentivo di cui sopra sarà riconosciuto a condizione dell'effettiva partecipazione del lavoratore al corso di formazione professionalizzante, nel rispetto della percentuale di frequenza minima a tal fine prevista dalla Scuola Edile/Ente unificato territoriale per lo specifico corso.

Fermo restando il rispetto dei requisiti previsti ai commi precedenti e nel limite delle risorse a tal fine a disposizione presso il fondo, al datore di lavoro potrà essere riconosciuto l'incentivo per un numero di lavoratori formati non superiore alle seguenti percentuali della media dei lavoratori operai, iscritti presso la medesima Cassa Edile/Edilcassa, in forza nel precedente anno Cassa Edile/Edilcassa, con arrotondamento all'unità superiore nel caso di presenza di decimali:

- per imprese fino a 5 operai: 100%;
- per le imprese da 6 a 15 operai: 5 operai più il 50% dei restanti operai;
- per le imprese da oltre 16 a 50 operai: 10 operai più il 30% dei restanti operai;
- per le imprese oltre 50 operai: 21 operai più il 20% dei restanti operai.

Fermo restando il rispetto dei requisiti suddetti, all'impresa potrà essere riconosciuto l'incentivo per la formazione di almeno 1 operaio, indipendentemente dal numero dei lavoratori operai occupati.

Relativamente alle imprese che abbiano utilizzato l'incentivo per un numero di lavoratori corrispondente alle percentuali massime indicate al punto precedente, un'ulteriore richiesta presso la stessa Cassa Edile/Edilcassa per la prestazione di cui alla lett. a) potrà essere presentata decorsi 12 mesi dall'ultima compensazione, mentre un'ulteriore richiesta per la prestazione di cui alla lett. d), laddove spettante, potrà essere presentata decorsi 18 mesi dall'ultima compensazione.

2. La prestazione di cui alla lett. b) del punto 1 dell'art. 2 sarà riconosciuta, una volta l'anno (per anno edile), alle imprese aventi i relativi requisiti, previa presentazione della domanda secondo la procedura per l'inserimento nella graduatoria descritta nel successivo art. 4.
3. Il "buono formazione", di cui alla lett. c) del punto 1 dell'art. 2, sarà riconosciuto, nei limiti di seguito indicati, alle imprese aventi i relativi requisiti, previa presentazione della domanda secondo la procedura descritta nel successivo art. 4.



Fermo restando il rispetto dei relativi requisiti e nel limite delle risorse a tal fine a disposizione presso il fondo, al datore di lavoro potrà essere riconosciuto il "buono formazione" per un numero di operai da formare non superiore ai limiti individuati al comma 3 del punto 1 del presente articolo.

Fermo restando il rispetto dei requisiti suddetti, all'impresa potrà essere riconosciuto il "buono formazione" per almeno 1 operaio, indipendentemente dal numero dei lavoratori operai occupati.

Relativamente alle imprese che abbiano utilizzato il "buono formazione" per un numero di lavoratori corrispondente al limite massimo di cui sopra, un'ulteriore richiesta presso la stessa Cassa Edile/Edilcassa potrà essere presentata decorsi 12 mesi dal riconoscimento dell'ultimo "buono".

4. Per tutte le prestazioni di cui all'art. 2 il datore di lavoro interessato dovrà risultare, sia alla data della richiesta che alla data della compensazione (o del riconoscimento del "buono formazione"), in regola con i versamenti nei confronti di tutte le Casse Edili/Edilcasse alle quali risulti iscritto, anche con eventuale rateizzazione dei versamenti maturati e scaduti a ciascuna delle predette date. A tal fine, la Cassa Edile/Edilcassa concedente dovrà richiedere alla CNCE la verifica, tramite il sistema BNI, della situazione di regolarità delle singole imprese.
5. Ai fini del riconoscimento delle prestazioni di cui all'art. 2 saranno privilegiate le imprese con maggiore anzianità di iscrizione presso la Cassa Edile/Edilcassa a cui è inoltrata la richiesta e dove risulta iscritto il lavoratore.
6. La priorità per l'accesso alla singola prestazione sarà determinata sulla base dei criteri dell'allegata tabella che forma parte integrante del presente Regolamento. A parità di condizioni, saranno privilegiati i datori di lavoro secondo l'ordine cronologico riferito alla data di presentazione della domanda come da fac-simile allegato.

ART. 4) EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI E DECORRENZA

1. L'incentivo di cui alla lett. a) del punto 1 dell'art. 2 (nonché quello di cui alla lett. d) del medesimo punto 1, laddove spettante) sarà riconosciuto, dalla Cassa Edile/Edilcassa competente presso cui è iscritto l'operaio, a seguito di apposita richiesta del datore di lavoro da effettuarsi, tramite PEC a pena di nullità, entro 30 giorni dalla data di inizio del corso formativo professionalizzante. La Cassa Edile/Edilcassa verificherà direttamente con la Scuola Edile/Ente unificato territoriale l'effettiva partecipazione del lavoratore.

L'incentivo di cui alla lett. b) del punto 1 dell'art. 2 sarà riconosciuto, dalla Cassa Edile/Edilcassa competente (come individuata alla medesima lett. b), a seguito di apposita richiesta del datore di lavoro da effettuarsi, tramite PEC a pena di nullità. La Cassa Edile/Edilcassa verificherà direttamente la sussistenza dei requisiti, previsti dalla citata lett. b), alla data della richiesta presentata dall'impresa, fatto salvo quanto di seguito specificato. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia operai iscritti presso più Casse Edili/Edilcasse, nella richiesta dovrà dichiarare, per ciascuna di esse, il numero e il livello di inquadramento degli operai medesimi. Resta salva, in ogni caso, la facoltà della Cassa Edile/Edilcassa competente di verificare quanto dichiarato dal datore di lavoro.

Il "buono formazione" di cui alla lett. c) del punto 1 dell'art. 2 sarà riconosciuto, dalla Cassa Edile/Edilcassa competente presso cui è iscritto l'operaio, a seguito di apposita richiesta del datore di lavoro da effettuarsi,

tramite PEC a pena di nullità. La Cassa Edile/Edilcassa verificherà direttamente con la Scuola Edile/Ente unificato territoriale la sussistenza dei requisiti previsti dalla citata lett. c).

2. Con riferimento alle prestazioni di cui rispettivamente alle lettere a) e d), alla lett. b) e alla lett. c) del punto 1 dell'art. 2, per tutte le domande presentate nel primo semestre Cassa Edile/Edilcassa (dal 1° ottobre al 31 marzo) le graduatorie, con contestuale comunicazione alle imprese, saranno effettuate entro il 30 aprile di ciascun anno, mentre per le domande presentate nel secondo semestre Cassa Edile/Edilcassa (dal 1° aprile al 30 settembre) le graduatorie, con contestuale comunicazione alle imprese, saranno effettuate entro il 31 ottobre di ciascun anno.

In fase di prima applicazione, per le graduatorie relative alle suddette prestazioni si farà riferimento alle domande presentate nel corso del trimestre 1° gennaio – 31 marzo 2024.

3. Le istanze non accolte per incapienza delle risorse del fondo destinate alla specifica prestazione saranno reinserite nella graduatoria del semestre successivo, sulla base dei criteri dell'allegata tabella che forma parte integrante del presente Regolamento. A parità di condizioni, saranno privilegiati i datori di lavoro secondo l'ordine cronologico riferito alla data di presentazione della domanda.
4. La Cassa Edile/Edilcassa competente, dopo aver valutato la sussistenza dei requisiti del lavoratore e dell'impresa per l'accesso alla prestazione, provvederà a riconoscere la corrispondente compensazione (o il "buono formazione") all'impresa dal primo mese utile dall'accoglimento dell'istanza.
5. Le Casse Edili/Edilcasse sono tenute, una volta verificati i requisiti e approvata la richiesta, ad accantonare nel proprio Fondo territoriale la somma corrispondente alla prestazione riconosciuta all'impresa.
6. Le parti nazionali si riservano di effettuare un periodo di sperimentazione, con monitoraggio dell'andamento delle prestazioni disciplinate dal presente Regolamento. Le Casse Edili/Edilcasse dovranno effettuare apposita rendicontazione annuale alla CNCE, anche al fine di non generare riserve. Le parti nazionali si incontreranno entro il 31 dicembre 2024, per esaminare l'andamento delle prestazioni, anche al fine di concordare conseguenti eventuali determinazioni.

* * *

Dichiarazione a verbale

Le prestazioni di cui al presente Regolamento si applicano esclusivamente alle imprese che versano il contributo dello 0,20%, in attuazione dei ccnl Ance-Coop e Artigiani.

Dichiarazione a verbale

Le parti confermano che, con riferimento al Protocollo Formazione e sicurezza del ccnl Ance-Coop del 3 marzo 2022 e del ccnl Artigiani del 4 maggio 2022, anche ai fini del paragrafo aggiunto rispettivamente all'art. 91 ccnl Ance, all'art. 75 ccnl Coop e all'art. 40 ccnl Artigiani, sono da intendersi corsi di formazione professionalizzante quelli non derivanti da obblighi normativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Le parti ribadiscono che per i corsi di formazione derivanti da obblighi normativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, vanno comunque garantiti i corretti inquadramenti previsti dal ccnl e dalla legislazione vigente.

Roma, 21 settembre 2023

REGOLAMENTO FONDO TERRITORIALE PER LA QUALIFICAZIONE DEL SETTORE

TABELLA E ISTRUZIONI OPERATIVE

Criteri per determinare la graduatoria delle domande e Punteggi

PREMIALITA'	CRITERI E PUNTEGGIO	NOTE
<p>A: Premialità per formazione professionalizzante</p> <p>(unitamente a premialità per Mastro Formatore Artigiano, laddove spettante)</p>	<p>1) Percentuale di operai in formazione sul totale degli operai "formabili" presso la singola Cassa Edile/Edilcassa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 100%: 3 punti; - Da 51% a 99% 2 punti; - Fino al 50% 1 punto. <p>2) Anzianità di iscrizione presso la Cassa Edile/Edilcassa presso cui è iscritto l'operaio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fino a 12 mesi: 1 punto; - Da 13 a 24 mesi: 2 punti; - Da 25 a 36 mesi: 3 punti; - Da 37 a 48 mesi: 4 punti; - Da 49 a 60 mesi: 5 punti; - Oltre 60 mesi: 6 punti. <p>3) Rispetto dell'art. 29 L. 341/95:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 punti 	<p>Per operai "formabili" si intende il numero massimo di operai formati per i quali il datore di lavoro può richiedere la premialità (come previsto al comma 3 del punto 1 dell'art. 3 del regolamento).</p> <p>Esempio: un datore di lavoro con 10 operai iscritti presso la singola Cassa Edile/Edilcassa può richiedere la premialità per un massimo del 50% dei predetti operai.</p> <p>Ai fini di cui alla presente tabella, la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni si calcola come mese intero.</p>
<p>B: Premialità per organico qualificato</p>	<p>1) Anzianità di iscrizione presso la Cassa Edile/Edilcassa competente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fino a 12 mesi: 1 punto; - Da 13 a 24 mesi: 2 punti; - Da 25 a 36 mesi: 3 punti; - Da 37 a 48 mesi: 4 punti; - Da 49 a 60 mesi: 5 punti; - Oltre 60 mesi: 6 punti. <p>2) Rispetto dell'art. 29 L. 341/95:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 punti 	<p>La Cassa Edile/Edilcassa competente è quella presso cui risulta iscritto il maggior numero di operai dipendenti del datore di lavoro, indipendentemente dal livello di inquadramento. A parità di numero di operai iscritti, la Cassa Edile/Edilcassa competente è quella presso cui risulta iscritto il maggior numero di operai di 1° livello.</p> <p>Ai fini di cui alla presente tabella, la frazione di</p>

Mario Scuderi

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

		mese pari o superiore a 15 giorni si calcola come mese intero .
C: Voucher formazione	1) Anzianità di iscrizione presso la Cassa Edile/Edilcassa presso cui è iscritto l'operaio: <ul style="list-style-type: none"> - Fino a 12 mesi: 1 punto; - Da 13 a 24 mesi: 2 punti; - Da 25 a 36 mesi: 3 punti; - Da 37 a 48 mesi: 4 punti; - Da 49 a 60 mesi: 5 punti; - Oltre 60 mesi: 6 punti. 2) Rispetto dell'art. 29 L. 341/95: <ul style="list-style-type: none"> - 3 punti 	Ai fini di cui alla presente tabella, la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni si calcola come mese intero .

ISTRUZIONI OPERATIVE

- 1) Al termine di ogni semestre edile, la Cassa Edile/Edilcassa, prima di procedere alla compilazione della graduatoria, provvederà ad escludere le domande fatte pervenire da imprese divenute irregolari successivamente alla loro presentazione e risultanti tali al momento dell'erogazione.
- 2) La graduatoria relativa a ciascuna premialità (o voucher formazione) sarà generata sulla base del punteggio derivante dall'applicazione degli specifici criteri richiamati in tabella.

Con riferimento a ciascuna premialità (o voucher formazione), una volta determinato il numero di prestazioni assegnabile sulla base delle risorse disponibili nel Fondo, la Cassa Edile/Edilcassa provvederà all'assegnazione di ciascuna prestazione alle singole domande seguendo l'ordine della graduatoria.

Con riferimento a ciascuna premialità (o voucher formazione), qualora le risorse siano sufficienti a coprire solo alcune fra una pluralità di domande con medesimo punteggio, per l'assegnazione si farà riferimento al criterio cronologico della data di ricevimento della domanda.

Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page, including a signature that appears to read 'M. P. ...'.

REGOLAMENTO FONDO TERRITORIALE PER LA QUALIFICAZIONE DEL SETTORE - ISTRUZIONI PER LE CASSE

Informazioni generali

ISTITUZIONE FONDO	<p>Il fondo è istituito con efficacia dal 1° ottobre 2023.</p> <p>A partire dalla denuncia di competenza, le imprese dovranno quindi procedere al versamento della contribuzione pari allo 0.20% della massa salari per ciascun operaio¹.</p>
EROGAZIONE PRESTAZIONI	<p>La prima erogazione delle prestazioni dovrà avvenire, con riferimento alle domande presentate nel trimestre gennaio 2024 – marzo 2024 a seguito delle graduatorie stilate entro il 30 aprile 2024. Successivamente si procederà con erogazioni su base semestrale: con riferimento alle domande presentate nel semestre aprile - settembre successivamente alle graduatorie stilate entro il 31 ottobre e con riferimento alle domande presentate nel periodo ottobre – marzo successivamente alle graduatorie stilate entro il 30 aprile.</p>
RENDICONTAZIONE	<p>Le Casse dovranno effettuare una rendicontazione annuale alla CNCE (entro il 31 dicembre di ogni anno) ai fini del monitoraggio e per non generare riserve.</p> <p>La CNCE provvederà a condividere un modello di rendiconto entro la fine del 2023.</p>
ULTERIORI INDICAZIONI	<p>Eventuali somme non allocate per le prestazioni di cui alle lettere a, c e d dell'art. 2, punto 1 del testo contrattuale, dovranno essere utilizzate per il 50% a scorrimento delle graduatorie dei due semestri dell'anno di competenza dell'incentivo "<i>inquadramento</i>" (lett. b, art. 2, punto 1). Lo scorrimento avverrà in ordine di punteggio e, in caso di parità, di data di presentazione della domanda. Per il restante 50% le somme saranno allocate per eventuali premialità stabilite dalla contrattazione territoriale o da accordi sindacali a livello territoriale.</p> <p>Contrattazione e accordi territoriali sono infatti deputati a prevedere ulteriori premialità nel rispetto delle finalità dell'accordo o a prevedere la destinazione delle somme non utilizzate ad incremento delle quattro premialità previste.</p>

¹La disposizione si applica a tutte le imprese soggette ai CCNL Edili Industria - Cooperazione e Artigianato, incluse le agenzie di somministrazione, ed è condizione per l'accesso alle prestazioni del fondo.

REGOLAMENTO FONDO TERRITORIALE PER LA QUALIFICAZIONE DEL SETTORE - ISTRUZIONI PER LE CASSE

Informazioni per prestazione: Incentivo per frequenza corso di formazione - lett. a)

REQUISITI	<ol style="list-style-type: none">1. Frequenza da parte dell'operaio iscritto in Cassa di un corso di formazione professionalizzante incluso nel Catalogo Formativo Nazionale (CFN – attualmente in via di definizione), non derivante da obblighi normativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.2. Rapporto di lavoro full-time, a tempo indeterminato o determinato.3. Regolarità dei versamenti alla data della richiesta e alla data della compensazione, anche con eventuale rateizzazione dei pagamenti, da verificare a cura delle Casse tramite BNI.
IMPORTO	<p>€ 150 in caso di corso di durata fino a 8 ore, € 350 in caso di corso di durata compresa tra 9 e 40 ore e € 500 in caso di corso di durata superiore a 40 ore.</p> <p>L'importo è riconosciuto come compensazione sui contributi dovuti alla Cassa Edile/Edilcassa (si fa riserva di comunicare le istruzioni fiscali).</p> <p>L'importo sarà riconosciuto a partire da gennaio 2024 per ciascun operaio formato, stante i seguenti limiti:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ 100% degli operai per imprese fino a 5 operai;▪ 5 operai più il 50% dei restanti operai per imprese da 6 a 15 operai;▪ 10 operai più il 30% dei restanti operai per imprese da 16 a 50 operai;▪ 21 operai più il 20% dei restanti operai per le imprese con più di 50 operai. <p>Il calcolo va riferito alla media mensile degli operai in forza nel precedente anno Cassa Edile/Edilcassa, con arrotondamento all'unità superiore in presenza di decimali. All'impresa potrà essere comunque riconosciuto l'incentivo per la formazione di almeno 1 operaio.</p>

	<p>Relativamente alle imprese che abbiano utilizzato l'incentivo per il massimo spettante, un'ulteriore richiesta presso la stessa Cassa Edile/Edilcassa potrà essere presentata decorsi 12 mesi dall'ultima compensazione.</p>
<p>MODALITA' OPERATIVE</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Invio di PEC dall'impresa entro 30 giorni dall'inizio del corso di formazione. Verifica da parte della Cassa del soddisfacimento della percentuale di presenza minima al corso prevista dalla Scuola Edile/Ente unificato territoriale. 2. Redazione graduatoria delle domande presentate con cadenza semestrale (ottobre – marzo/aprile-settembre) e comunicazione alle imprese rispettivamente entro la fine del mese di aprile e di ottobre dello stesso anno. In fase di prima applicazione, la graduatoria farà riferimento alle domande presentate nel trimestre gennaio marzo 2024. <p>L'assegnazione del punteggio seguirà i seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ anzianità di iscrizione dell'impresa presso la Cassa Edile/Edilcassa presso cui è iscritto l'operaio e, in particolare: <p style="margin-left: 40px;">Percentuale di operai formati nel semestre sul totale degli operai "formabili": 100% = 3 punti; Dal 51% al 99%= 2 punti; Fino al 50%= 1 punto.</p> <p style="margin-left: 40px;">Per operai formabili si intende il numero massimo risultante dai limiti esposti nella sezione dell'importo.</p> ▪ Anzianità di iscrizione dell'impresa presso la Cassa Edile/Edilcassa presso cui è iscritto l'operaio: <p style="margin-left: 40px;">Oltre 60 mesi: 6 punti; Da 49 a 60 mesi: 5 punti; Da 37 a 48 mesi: 4 punti; Da 25 a 36 mesi: 3 punti; Da 13 a 24 mesi: 2 punti; Fino a 12 mesi: 1 punto.</p> <p style="margin-left: 40px;">(La frazione di mese pari o superiore a 15 giorni si calcola come mese intero).</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rispetto dell'art. 29 della l. 341/95 (posizione di regolarità dell'impresa con riferimento alle ore denunciate, stante l'orario contrattuale e le esimenti per le ore non lavorate): 3 punti. <p>3. Assegnazione dei fondi tramite compensazione in denuncia fino a copertura del 60% delle risorse disponibili per il semestre di competenza. In caso di parità di punteggio sarà adottato il criterio cronologico di presentazione delle domande.</p> <p>4. Le imprese escluse saranno riportate nella graduatoria del semestre successivo. Resta ferma la possibilità per l'impresa di presentare una ulteriore domanda qualora ricorrano i requisiti nel semestre successivo.</p>
--	--

REGOLAMENTO FONDO TERRITORIALE PER LA QUALIFICAZIONE DEL SETTORE - ISTRUZIONI PER LE CASSE

Informazioni per prestazione: **Incentivo inquadramento – lett. b)**

<p>REQUISITI</p>	<p>1. Rapporto tra operai in forza da oltre 18 mesi continuativi inquadrati al primo livello e totale degli operai in organico pari o inferiore a un terzo. Ai fini dell'eleggibilità il rapporto sarà arrotondato all'unità superiore in caso di decimale pari o superiore a 5 e all'unità inferiore in caso contrario. Le imprese fino a tre operai sono eleggibili qualora non abbiano più di un operaio inquadrato al primo livello (o comunque "0" in caso di imprese con un solo operaio). Il rapporto è riferito al totale degli operai iscritti presso le Casse Edili/Edilcasse, come da Banca dati nazionale APE nel mese della richiesta. L'erogazione è a carico della Cassa Edile/Edilcassa presso cui risulta iscritto il maggior numero di operai nel mese della richiesta. A parità di numero di operai iscritti, sarà ritenuta competente la Cassa Edile/Edilcassa presso cui è iscritto il maggior numero di operai inquadrati al 1° livello.</p> <p>2. Regolarità dei versamenti alla data della richiesta e alla data del riconoscimento del buono, anche con eventuale rateizzazione dei pagamenti, da verificare a cura delle Casse tramite BNI.</p>
-------------------------	---

IMPORTO

L'importo è erogato per semestre a ciascun datore di lavoro che rispetti i requisiti suesposti, secondo i seguenti criteri:

- € 40 per ogni operaio al 2° livello in organico;
- € 45 per ogni operaio al 3° livello in organico;
- € 50 per ogni operaio al 4° livello in organico.

Le Casse si riservano la facoltà di verificare la correttezza delle dichiarazioni del datore di lavoro.

L'importo è riconosciuto in ogni caso non più di una volta l'anno (anno CE) per datore di lavoro.

MODALITA' OPERATIVE

1. Invio di PEC dall'impresa alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente.
2. Redazione graduatoria delle domande presentate con cadenza semestrale (ottobre – marzo/aprile-settembre) e comunicazione alle imprese rispettivamente entro la fine del mese di aprile e di ottobre dello stesso anno.

In fase di prima applicazione, la graduatoria farà riferimento alle domande presentate nel trimestre gennaio - marzo 2024.

L'assegnazione del punteggio seguirà i seguenti criteri:

- anzianità di iscrizione dell'impresa presso la Cassa Edile presso cui è iscritto l'operaio e, in particolare:
 - Oltre 60 mesi: 6 punti;
 - Da 49 a 60 mesi: 5 punti;
 - Da 37 a 48 mesi: 4 punti;
 - Da 25 a 36 mesi: 3 punti;
 - Da 13 a 24 mesi: 2 punti.
 - Fino a 12 mesi: 1 punto.



	<p>(La frazione di mese pari o superiore a 15 giorni si calcola come mese intero).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rispetto dell'art. 29 della l. 341/95 (posizione di regolarità dell'impresa con riferimento alle ore denunciate, stante l'orario contrattuale e le esimenti per le ore non lavorate): 3 punti. <ol style="list-style-type: none"> 3. Verifica, tramite BNI, della presenza di altre Casse presso cui è iscritta la medesima impresa, da informare in merito alla imminente erogazione del beneficio; 4. Assegnazione dei fondi tramite compensazione in denuncia fino a copertura del 30% delle risorse disponibili per il semestre di competenza. In caso di parità di punteggio sarà adottato il criterio cronologico di presentazione delle domande. 5. Resta ferma la possibilità per l'impresa di presentare una nuova domanda, in sostituzione della precedente, qualora ricorrano i requisiti nel semestre successivo.
--	---

REGOLAMENTO FONDO TERRITORIALE PER LA QUALIFICAZIONE DEL SETTORE - ISTRUZIONI PER LE CASSE

Informazioni per prestazione: **Buono formazione – lett. c)**

<p>REQUISITI</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mancata erogazione corso di formazione professionalizzante non obbligatorio incluso nel catalogo formativo nazionale entro 30 giorni dalla richiesta dell'impresa medesima alla Scuola Edile territorialmente competente e successiva erogazione da parte di Scuola Edile della medesima regione o comunque di un territorio limitrofo. <p>Oppure</p> <p>Il corso di formazione erogato dalla Scuola Edile territorialmente competente rientra tra quelli a pagamento eventualmente previsti dal catalogo formativo nazionale.</p>
-------------------------	---

	<p>2. Regolarità dei versamenti alla data della richiesta e alla data del riconoscimento del buono, anche con eventuale rateizzazione dei pagamenti, da verificare a cura delle Casse tramite BNI.</p>
<p>IMPORTO</p>	<p>€ 100 per ciascun operaio.</p> <p>L'importo è riconosciuto come buono formazione della durata di 60 giorni spendibile per l'erogazione di corsi di formazione professionalizzante non obbligatori inclusi nel catalogo formativo nazionale.</p> <p>L'importo sarà riconosciuto con cadenza semestrale per ciascun lavoratore eleggibile, stante i seguenti limiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 100% degli operai per imprese fino a 5 operai; ▪ 5 operai più il 50% dei restanti operai per imprese da 6 a 15 operai; ▪ 10 operai più il 30% dei restanti operai per imprese da 16 a 50 operai; ▪ 21 operai più il 20% dei restanti operai per le imprese con più di 50 operai. <p>Il calcolo va riferito alla media mensile degli operai in forza nel precedente anno Cassa Edile/Edilcassa, con arrotondamento all'unità superiore in presenza di decimali.</p> <p>All'impresa potrà essere comunque riconosciuto l'incentivo per la formazione di almeno 1 operaio.</p> <p>Relativamente alle imprese che abbiano utilizzato l'incentivo per il massimo spettante, un'ulteriore richiesta presso la stessa Cassa Edile/Edilcassa potrà essere presentata decorsi 12 mesi dall'ultimo buono.</p>
<p>MODALITA' OPERATIVE</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Invio di PEC dall'impresa con documentazione comprovante i requisiti richiesti (comunicazione alla Scuola Edile territorialmente competente per richiedere il corso, effettiva iscrizione al corso presso altra Scuola Edile in territorio regionale o limitrofo, oppure iscrizione e ricevuta di pagamento al corso). 2. Verifica dei requisiti da parte della Cassa Edile tramite le Scuole Edili/Enti unificati territoriali coinvolti. 3. Redazione graduatoria delle domande presentate con cadenza semestrale (ottobre – marzo/aprile-settembre) e comunicazione alle imprese rispettivamente entro la fine del mese di aprile e di ottobre dello stesso anno. In fase di prima applicazione, la graduatoria farà riferimento alle domande presentate nel trimestre gennaio marzo 2024.

	<p>L'assegnazione del punteggio seguirà i seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ anzianità di iscrizione dell'impresa presso la Cassa Edile presso cui è iscritto l'operaio e, in particolare: <ul style="list-style-type: none"> Oltre 60 mesi: 6 punti; Da 49 a 60 mesi: 5 punti; Da 37 a 48 mesi: 4 punti; Da 25 a 36 mesi: 3 punti; Da 13 a 24 mesi: 2 punti; Fino a 12 mesi: 1 punto. (La frazione di mese pari o superiore a 15 giorni si calcola come mese intero). ▪ Rispetto dell'art. 29 della l. 341/95 (posizione di regolarità dell'impresa con riferimento alle ore denunciate, stante l'orario contrattuale e le esimenti per le ore non lavorate): 3 punti. <p>4. Assegnazione dei fondi tramite invio del buono digitale all'impresa e alla Scuola Edile scelta in domanda fino a copertura del 10% delle risorse disponibili per il semestre Cassa Edile di competenza. In caso di parità di punteggio sarà adottato il criterio cronologico di presentazione delle domande. Le imprese escluse saranno riportate nella graduatoria del semestre successivo, Resta ferma la possibilità per l'impresa di presentare una ulteriore domanda qualora ricorrano i requisiti nel semestre successivo.</p> <p>5. Invio dell'impresa alla Cassa dell'attestato formativo relativo al corso erogato tramite il buono (entro 30 giorni dalla fine del corso).</p>
--	---

REGOLAMENTO FONDO TERRITORIALE PER LA QUALIFICAZIONE DEL SETTORE - ISTRUZIONI PER LE CASSE

Informazioni per prestazione: Premialità Mastro Artigiano – lett. d)

REQUISITI	<p>1. Partecipazione del Mastro Artigiano alla formazione pratica dei propri dipendenti nei termini e nelle modalità previste dal CCNL Artigianato (all. IX) per ciascun operaio per cui spetta l'incentivo per frequenza corso di formazione di cui alla lettera a).</p>
------------------	---

	2. Regolarità dei versamenti alla data della richiesta e alla data della compensazione, anche con eventuale rateizzazione dei pagamenti, da verificare a cura delle Casse tramite BNI.
IMPORTO	<p>Riduzione dallo 0.20% allo 0.10% dell'aliquota del fondo di formazione per ciascun operaio per cui per cui spetta l'incentivo per frequenza corso di formazione di cui alla lettera a), a partire dal mese di riconoscimento dall'incentivo di cui alla lettera a) per i successivi 17 mesi.</p> <p>Qualora la prestazione di cui alla lettera a) venisse interrotta per raggiungimento dei limiti, l'interruzione varrà anche per tale premialità, per una durata pari a 18 mesi.</p>
MODALITA' OPERATIVE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Invio di PEC dall'impresa entro 30 giorni dall'inizio del corso di formazione. 2. Verifica da parte della Cassa Edile della successiva effettiva partecipazione al corso tramite la Scuole Edile/Ente unificato territoriale. 3. Applicazione dello sgravio tramite compensazione in denuncia mensile.

Ult. agg. 20231110